



Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale

Giugno 2015

Indice

1.	Situazione iniziale	4
1.1.	Introduzione.....	4
1.2.	Contenuto del progetto.....	4
2.	Procedura di consultazione e concetto di valutazione	5
2.1.	Procedura di consultazione	5
2.2.	Metodo di valutazione	6
3.	Principali risultati della consultazione.....	6
3.1.	Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione	6
3.2.	Principali critiche dei sostenitori	7
3.2.1.	Convenzione sull'assistenza amministrativa.....	7
3.2.2.	Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF).....	7
3.3.	Principali critiche degli oppositori	7
4.	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione	8
4.1.	Convenzione sull'assistenza amministrativa	8
4.1.1.	Pareri generali.....	8
4.1.2.	Pareri sulle riserve	15
4.1.3.	Pareri sulle dichiarazioni	19
4.1.4.	Pareri su singole disposizioni o capitoli della Convenzione sull'assistenza amministrativa	19
4.2.	Pareri sul decreto federale	20
4.3.	Modifiche alla LAAF	22
4.3.1.	Pareri generali.....	22
4.3.2.	Pareri sulle singole disposizioni	22
4.4.	Altre osservazioni e proposte	31

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

AS	Alliance Sud
ASIP	Associazione svizzera delle casse pensioni
PBD	Partito borghese democratico Svizzero
TF	Tribunale federale
TAF	Tribunale amministrativo federale
CC-TI	Camera di commercio Cantone Ticino
CP	Centre Patronal
PPD	Partito popolare democratico svizzero
CDCF	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze
PLR	PLR.I Liberali Radicali
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FGPF	Fondation Genève Place Financière
FTAF	Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari
I Verdi	Partito ecologista svizzero
CdC	Conferenza dei Governi cantonali
SIC	Società svizzera degli impiegati di commercio
ODAGE	Ordine degli avvocati di Ginevra
PPS	Partito Pirata Svizzero
SATC	Swiss Association of Trust Companies
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri
USS	Unione sindacale svizzera
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
PSS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro
ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
UBCS	Unione delle Banche Cantionali Svizzere
ABPS	Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni

1. Situazione iniziale

1.1. Introduzione

La Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) è stata elaborata nel 1988 e rivista nel 2010. Il protocollo di emendamento, entrato in vigore il 1° giugno 2011, è stato sottoscritto da tutti i membri del G20 e da quasi tutti i Paesi dell'OCSE. In ragione dell'ampio supporto di cui gode da parte del G20 e dell'OCSE e del gran numero di Paesi che l'hanno sottoscritta, l'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa è oggi uno standard nella collaborazione internazionale in materia fiscale.

La Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013. La decisione del Consiglio federale di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa corrisponde alla sua strategia per una piazza finanziaria concorrenziale ed integra che rispetta gli standard internazionali in materia fiscale e, in particolare, quelli riguardanti la trasparenza e lo scambio di informazioni.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa è attualmente oggetto della normale procedura di approvazione. Il 14 gennaio 2015 il Consiglio federale aveva avviato la procedura di consultazione concernente la sua approvazione e attuazione, procedura che si è conclusa il 21 aprile 2015.

1.2. Contenuto del progetto

La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede varie forme di assistenza amministrativa, non tutte cogenti. Il campo di applicazione materiale della Convenzione può inoltre essere impostato individualmente introducendo delle riserve.

Nel progetto posto in consultazione il 14 gennaio 2015, il Consiglio federale ha presentato una proposta per l'attuazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa da parte della Svizzera. Tale proposta illustra le forme di assistenza amministrativa che sarebbe opportuno adottare e spiega a quali imposte andrebbe applicata la Convenzione.

Per quanto riguarda la Svizzera, come si legge nella proposta del Consiglio federale la Convenzione sull'assistenza amministrativa dovrebbe applicarsi alle imposte sul reddito e sulla sostanza. Concretamente ne sarebbero interessate le imposte sul reddito, sulla sostanza, sull'utile, sul capitale e l'imposta preventiva.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il progetto contiene i seguenti elementi:

- Lo **scambio di informazioni su domanda** soddisfa lo standard dell'OCSE che è stato ripreso dalla Svizzera nel 2009 e integrato da allora in numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e in vari accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA). Questa forma di scambio di informazioni non può essere esclusa introducendo una riserva e rientra dunque nella parte della Convenzione sull'assistenza amministrativa che riveste carattere cogente.
- Con la Convenzione sull'assistenza amministrativa viene anche introdotto lo **scambio spontaneo di informazioni**, ovvero le informazioni che una Giurisdizione ha già ricevuto possono essere a loro volta trasmesse a un'altra Giurisdizione che si presume ne sia interessata. La Convenzione sull'assistenza amministrativa elenca cinque casi in cui le informazioni sono trasmissibili spontaneamente. Il progetto prevede che il Consiglio federale abbia facoltà di regolamentare in dettaglio gli obblighi in relazione allo

scambio spontaneo di informazioni. Anche lo scambio spontaneo di informazioni rientra nella parte della Convenzione sull'assistenza amministrativa che riveste carattere cogente.

- La Convenzione sull'assistenza amministrativa può inoltre fungere da base di partenza per l'introduzione dello **scambio automatico di informazioni**. A questo scopo occorrono però ulteriori accordi che devono essere approvati dall'Assemblea federale. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico delle informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA), che la Svizzera ha firmato il 19 novembre 2014, è uno di questi accordi ulteriori.

Riguardo alle ulteriori forme di assistenza amministrativa, il Consiglio federale propone quanto segue:

- Dovrebbe essere possibile la **notifica diretta a mezzo posta** di documenti di autorità estere verso la Svizzera e inversamente la notifica diretta a mezzo posta di documenti di autorità svizzere verso l'estero.
- Andrebbero escluse le restanti forme di assistenza amministrativa previste dalla Convenzione, mediante introduzione di una riserva. In particolare, la Svizzera dovrebbe escludere la possibilità di prestare o ricevere **assistenza per la riscossione e la notifica dei crediti fiscali** come anche escludere i **controlli fiscali simultanei e la partecipazione a quelli effettuati all'estero**.

Infine, l'applicabilità temporale della Convenzione sull'assistenza amministrativa per reati fiscali intenzionali e penalmente perseguiti andrebbe limitata, mediante introduzione di una riserva, ai tre anni che ne precedono l'entrata in vigore. Ponendo come data di entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa l'inizio del 2017, la Svizzera può quindi limitarne l'applicabilità per i reati di cui sopra a un periodo successivo alla firma della Convenzione stessa.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa contiene in linea di principio le basi giuridiche materiali dell'assistenza amministrativa tra la Svizzera e le altre Parti. Il diritto interno ne definirà la procedura di esecuzione. Le basi legali necessarie per l'attuazione della Convenzione, in particolare quelle relative allo scambio spontaneo di informazioni, dovranno essere inserite nella Legge federale del 28 settembre 2012¹ sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale; LAAF), stabilendo espressamente che i dati che la Svizzera riceve da un Paese estero a seguito di uno scambio spontaneo di informazioni possono sostanzialmente essere utilizzati ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del diritto fiscale svizzero.

2. Procedura di consultazione e concetto di valutazione

2.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), 12 partiti politici, 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 10 associazioni mantello nazionali dell'economia e 35 ambienti interessati.

¹ RS 672.5

Tra tutti quelli invitati, 25 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, 6 partiti politici (I Verdi, PBD, PLR, PPD, PSS, UDC), 6 associazioni mantello nazionali dell'economia (ASB, SIC Svizzera, usam, USS, SwissHoldings, Travail Suisse) e 10 rappresentanti di ambienti interessati (ABG, ABPS, AS, ASG, ASIP, CP, TAF, SATC, EXPERTsuisse, UBCS) hanno risposto fornendo il loro parere.

Alla consultazione hanno partecipato inoltre anche altri undici organismi (CC-TI, Credit Suisse, CSN Law, FER, FGPF, FSA, FTAF, ODAGE, PPS, SRO Casinos, up! Svizzera).

Hanno rinunciato ad esprimere un parere: Forum dei consumatori, Switzerland Global Enterprise, TF, Unione delle Città svizzere, Unione svizzera degli imprenditori.

2.2. Metodo di valutazione

I pareri pervenuti non sono esposti singolarmente di seguito. Sono riportate piuttosto le opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione e in particolare le proposte di modifica pervenute. Per i dettagli si rimanda ai pareri che possono essere consultati anche presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

3. Principali risultati della consultazione

3.1. Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente l'avamprogetto.

Dei 26 Cantoni interpellati, 25 hanno espresso il loro parere. I seguenti Cantoni sono favorevoli all'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, o quantomeno dichiarano di comprenderne le ragioni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, SO, SG, SH, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH. Favorevole all'adesione è anche la CDCF. I Cantoni GL, OW, TG e UR condividono pienamente il parere della CDCF. I Cantoni FR e NW si associano alla linea politica della CDCF. Il Cantone NE non si esprime direttamente né in favore né contro l'adesione. Il Cantone TI è contrario all'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Dei 12 partiti politici invitati alla consultazione, 6 hanno preso posizione. Il PBD, il PPD, il PLR, I Verdi e il PSS approvano l'avamprogetto. L'UDC in linea di principio lo respinge.

Delle 27 tra associazioni, organizzazioni e imprese che hanno fatto pervenire un parere materiale sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa, 16 si sono dichiarate favorevoli all'adesione della Svizzera alla Convenzione (ABG, ABPS, AS, ASB, CP, Credit Suisse, EXPERTsuisse, FER, FGPF, ODAGE, SIC Svizzera, SATC, SRO Casinos, SwissHoldings, Travail Suisse, USS). Credit Suisse, FER e ABG condividono nei dettagli il parere dell'ASB. ASIP, TAF, PPS, FSA e UBCS non si sono espressi né in favore né contro l'avamprogetto, ma hanno inviato i loro commenti e le loro richieste. L'usam respinge l'avamprogetto così come attualmente formulato e vuole «rielaborarlo completamente». L'ASG scrive che per quanto sia indispensabile aderire alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, «non tutti i suoi punti» sono accettabili ed è pertanto pronta a dare un parere favorevole solo se verranno tenute in debita considerazione le modifiche proposte. CC-TI, CSN Law, FTAF e up! Svizzera sono contrari all'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa.

3.2. Principali critiche dei sostenitori

Le seguenti critiche meritano di essere poste in evidenza:

3.2.1. Convenzione sull'assistenza amministrativa

- a) **Scambio spontaneo di informazioni:** le critiche riguardano lo scambio spontaneo di informazioni in sé come anche l'assenza di chiarezza in merito alle effettive modalità di organizzazione di tali scambi. L'attuazione di questa pratica dovrebbe avvenire in un contesto di riservatezza (pur nel rispetto delle norme) e in un'ottica di reciprocità, ossia tenendo conto della prassi effettivamente adottata e non solo di quella ufficialmente dichiarata. Nel processo di attuazione pratica dovrebbero essere coinvolti anche i Cantoni. In particolare, andrebbe chiarita anche la rilevanza materiale (in termini d'importo) di una notifica spontanea.
- b) **Principio di specialità:** numerosi Cantoni si domandano se si debbano continuare a fornire informazioni fiscali ad altre autorità visto che sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa le informazioni ricevute possono essere utilizzate nell'ambito delle relative decisioni di tassazione. Bisogna evitare di mettere le autorità fiscali cantonali nella condizione di non poter più adempiere ai propri obblighi d'informazione.
- c) **Riserve e dichiarazioni:** singoli partecipanti (ODAGE, UBCS e usam) propongono di introdurre l'assistenza per la notifica dei crediti fiscali, rinunciando però al contempo a prevedere la notifica diretta a mezzo posta ovvero ad ammetterla ma solo con maggiori limitazioni.

3.2.2. Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF)

- a) **Abolizione dell'autolimitazione (Art. 22 cpv. 6 LAAF):** La CDCF, i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, e il PBD chiedono che venga eliminato l'articolo 22 capoverso 6 LAAF. Avendo introdotto lo scambio spontaneo e lo scambio automatico di informazioni, non c'è motivo di mantenere questa autolimitazione. Da taluni (CDCF e i Cantoni GL, SO, SH, SZ, UR) viene proposto quantomeno di modificare tale disposizione abolendo l'autolimitazione nei confronti di quei Paesi dai quali la Svizzera può comunque ricevere informazioni senza che ne venga fatta prima richiesta.
- b) **Abolizione del divieto di utilizzare informazioni bancarie acquisite grazie all'assistenza amministrativa (Art. 21 cpv. 2 LAAF):** I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, LU, NW, OW, SO, TG, TI e VD chiedono l'abolizione o almeno la revisione dell'articolo 21 capoverso 2 della LAAF. Questa disposizione vieta l'utilizzo di informazioni bancarie, acquisite grazie all'assistenza amministrativa e inviate all'estero, che non avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. Avendo introdotto lo scambio spontaneo e lo scambio automatico di informazioni, non c'è motivo di mantenere questa disposizione. La CDCF e i Cantoni GL, SH, UR e VS ritengono che la migliore posizione delle autorità fiscali estere, per quanto inaccettabile, sia però spiegabile alla luce del mantenimento del segreto bancario sul territorio nazionale.

3.3. Principali critiche degli oppositori

La FTAF, il Cantone TI, l'ASG, la CC-TI e CSN Law condividono l'opinione secondo cui l'approccio bilaterale nell'assistenza amministrativa sia da preferire a quello multilaterale. Portando avanti le trattative su CDI e TIEA si potrebbero tutelare meglio gli interessi della Svizzera che non accettando di aderire alla Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Lo scambio spontaneo di informazioni viene criticato sia da chi è contrario che da chi è favorevole al progetto. Il Cantone TI è contrario all'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, perché prevede obbligatoriamente lo scambio spontaneo delle informazioni e questo andrebbe a creare una situazione di eccessiva incertezza. L'UDC respinge il progetto perché lo scambio spontaneo e lo scambio automatico di informazioni sarebbero contrari a importanti principi stabiliti in Svizzera tra cui, in particolare, la protezione della sfera privata o l'esistenza di un rapporto tra i cittadini e lo Stato basato sulla piena fiducia. Il progetto non sarebbe nell'interesse dei cittadini.

L'UDC avanza inoltre dei dubbi circa la praticabilità dello scambio di informazioni e la sua effettiva attuazione da parte di tutti i Paesi dell'OCSE e del G20 e di tutte le principali piazze finanziarie. Anche la FTAF ricorda che alcuni Paesi non avrebbero ancora ratificato né tantomeno sottoscritto la Convenzione sull'assistenza amministrativa. Non vi è quindi un vero e proprio *Level Playing Field*.

La FTAF è contraria all'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa anche perché tale adesione non è parte dello standard internazionale e non è considerata dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale).

Per l'usam, nel progetto non si tiene sufficientemente conto del principio di utilità e vantaggio, della confidenzialità e della protezione dei dati, del principio di specialità e della reciprocità.

4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

4.1. Convenzione sull'assistenza amministrativa

4.1.1. Pareri generali

a) Sul progetto nel suo complesso

I Cantoni AR, LU, NW, SG, SZ, TG, UR, VD e ZG dichiarano di comprendere che la Svizzera, viste le esperienze fatte finora con le liste nere e altri tipi di **pressione internazionale**, possa tendere la mano a uno scambio di informazioni accettato e voluto a livello internazionale. Secondo il Credit Suisse, con questo progetto si potrebbe evitare un aumento della pressione internazionale nel campo della trasparenza fiscale. Anche SwissHoldings sostiene che la Svizzera, a fronte dell'ampio supporto internazionale alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e in ragione della pressione internazionale nel settore dello scambio di informazioni fiscali, non può astenersi dal ratificare e dare attuazione alla Convenzione.

Secondo la CDCF e i Cantoni AR, LU, NW, SG, SZ, TG e ZG, purché vengano introdotte le giuste riserve, lo scambio di informazioni previsto dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa servirebbe anche gli **interessi della Svizzera**.

L'approvazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa sarebbe di estrema importanza, secondo il Cantone BL, per l'**integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera**. Anche il PBD afferma che è assolutamente necessario ratificare la Convenzione se si vogliono garantire la correttezza e la competitività sulla piazza finanziaria svizzera.

Il Cantone VD accoglie favorevolmente soprattutto l'atteso **miglioramento dei rapporti** con i principali Paesi partner della Svizzera.

Secondo il parere della CDCF, dei Cantoni JU, SO e VS e dell'ASG, la Svizzera non può astenersi dall'aderire alla Convenzione sull'assistenza amministrativa in quanto parte dello **standard internazionale**. Anche per il Cantone ZH la Convenzione sull'assistenza amministrativa rientra nello standard della collaborazione internazionale in materia fiscale. Il PPD si dichiara favorevole all'adozione degli standard internazionali da parte della Svizzera, perché da questo dipendono l'ulteriore positivo sviluppo della piazza finanziaria e il prezioso accesso a nuovi mercati. Rifiuta però l'idea di uno *Swiss Finish* ovvero l'introduzione di misure assolutamente non richieste sul piano internazionale e tali da porre inutili limiti alla piazza finanziaria. Anche il PLR ritiene che la Svizzera, piazza economica e finanziaria attiva a livello internazionale, non possa sottrarsi a questi nuovi sviluppi, soprattutto per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni. È urgente quindi che la Svizzera metta in pratica questo standard accettato a livello internazionale se vuole salvaguardare la sua competitività. A questo proposito, SIC Svizzera ricorda che il progetto in questione, dopo una fase di transizione più o meno lunga, consentirà alla piazza finanziaria svizzera e ai suoi dipendenti di muoversi nuovamente in un contesto chiaramente definito e accettato sul piano internazionale, potendo così ripristinare la centralità della tutela e dello sviluppo della competitività.

Secondo l'opinione della FTAF, invece, l'affermazione secondo cui l'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa fa parte dello standard internazionale è troppo vaga e per nulla corretta. Il Forum globale, specifica la FTAF, verifica il rispetto dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE e non se un Paese aderisce o meno alla Convenzione sull'assistenza amministrativa. Non trattandosi di un criterio di valutazione, durante la prima fase della sua valutazione nessuna critica è stata dunque mossa alla Svizzera. Molti degli Stati firmatari, inoltre, non avrebbero ancora ratificato la Convenzione sull'assistenza amministrativa (tra questi la Germania, la Cina, Singapore e gli Stati Uniti). Altri Stati e territori quali per esempio le Bahamas o Panama sono poi totalmente assenti dall'elenco degli Stati firmatari. Non vi è quindi un vero e proprio *Level Playing Field*.

Il Cantone GE approva l'impegno della Svizzera in favore del rispetto degli standard internazionali in materia fiscale. La sottoscrizione della Convenzione sull'assistenza amministrativa ha tra l'altro consentito alla Svizzera di accedere alla seconda fase della **valutazione tra pari (peer review) del Forum globale**. L'adesione della Svizzera è dunque necessaria. Anche SwissHoldings sostiene che la ratifica della Convenzione sull'assistenza amministrativa presenti dei vantaggi per il processo di peer review, perché grazie a questo la Svizzera può **aumentare il numero degli Stati partner con cui intrattenere uno scambio di informazioni conforme alle regole**. Bisogna fare di tutto perché la Svizzera possa superare la peer review del Forum globale evitando qualsiasi rischio di sanzioni tributarie per l'economia svizzera. Anche la FER afferma che aderendo a questo progetto la Svizzera potrebbe ottemperare a una raccomandazione del Forum globale e ampliare la sua rete di Stati partner per lo scambio di informazioni. Favorevoli al progetto sono anche SATC, ASB e Credit Suisse, perché aumenta il numero degli Stati partner con cui la Svizzera può intrattenere lo scambio di informazioni su domanda.

I Verdi, i Cantoni BE e BL e il PSS si esprimono in favore di questa procedura e appoggiano gli sforzi che vengono fatti per **contribuire attivamente alla prevenzione e all'individuazione a livello internazionale della sottrazione d'imposta e frode fiscale**. I Verdi sono dell'opinione che per contrastare efficacemente la sottrazione d'imposta e i deficit di bilancio che ne derivano sia necessario disporre di tutti e tre i tipi di scambio di informazioni. L'AS è favorevole all'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, perché raccoglie un numero crescente di Paesi in via di sviluppo ai quali l'evasione fiscale e la fuga dei capitali all'estero ha tolto importanti risorse finanziarie che avrebbero potuto essere

destinate alla lotta contro la povertà e alla protezione del clima. La Convenzione sull'assistenza amministrativa non deve però essere intesa come soluzione alternativa allo scambio automatico di informazioni con questi Paesi.

Credit Suisse, la CDCF, i Cantoni SO e ZH, il PPD, il PSS, la SATC e l'ASB sono favorevoli all'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, soprattutto perché essa costituisce la **base giuridica per lo scambio automatico di informazioni**. Anche il Cantone VS ritiene necessario ratificare tale Convenzione, che considera essere la condizione sine qua non per lo scambio automatico di informazioni. Anche il PSS guarda favorevolmente a questo progetto, che permetterebbe di creare al più presto le basi legali per lo scambio automatico di informazioni. Il Cantone TI però vorrebbe che lo scambio automatico di informazioni avvenisse esclusivamente sulla base di convenzioni internazionali bilaterali. Lo disturba il fatto che vi sia interdipendenza tra i due progetti, quello che riguarda lo scambio automatico di informazioni e quello che riguarda la Convenzione sull'assistenza amministrativa. I due progetti andrebbero sottoposti al giudizio del Parlamento indipendentemente l'uno dall'altro, col vantaggio di poter così decidere separatamente sulla questione dello scambio automatico e dello scambio spontaneo di informazioni.

Secondo il parere dell'ASG, questo progetto genera **certezza del diritto**, in quanto permette di attuare lo scambio automatico di informazioni in maniera omogenea. Un elemento, questo, da soppesare nel confronto con il controllo dello scambio spontaneo di informazioni. Va osservato anche che la Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata da molte importanti piazze finanziarie. Bisogna fare però attenzione a che queste rispettino i propri doveri.

Tra i partecipanti alla consultazione, numerosi sono quelli che assumono un atteggiamento critico nei confronti della possibilità di basare l'assistenza amministrativa su uno strumento multilaterale. La FTAF preferisce mantenere l'**approccio bilaterale** deciso nel marzo del 2009 **piuttosto che adottare un approccio multilaterale**. Riguardo specificatamente al rapporto con l'Italia, gli interessi della Svizzera (e in particolare quelli del Ticino) potrebbero essere tutelati meglio con l'approccio bilaterale che non con una convenzione multilaterale. In più la Svizzera potrebbe rinunciare allo scambio spontaneo di informazioni previsto dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa. Questo, pur senza causare danni d'immagine, sarebbe comunque importante in quanto lo scambio spontaneo di informazioni nuoce alle persone residenti in Svizzera e alle imprese che ivi hanno sede legale. Anche secondo l'ASG alla Convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa sarebbero da preferire la sottoscrizione di CDI e di TIEA bilaterali e l'accordo avente ad oggetto lo scambio di informazioni su domanda. Adottare un approccio multilaterale significherebbe non poter tener conto della situazione specifica di singoli Paesi. Nel caso dei «nuovi» Stati partner, pertanto, a maggior ragione bisognerebbe fare attenzione a che vengano rispettati i principi di base dello scambio di informazioni (protezione dei dati, specialità e reciprocità). Se questi non vengono rispettati, a un'eventuale domanda di assistenza amministrativa bisogna rispondere con un rifiuto. Anche la CC-TI e CSN Law sono dell'opinione che si debbano raggiungere intese bilaterali anziché, aderendo alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, rinunciare a poter decidere con quali Paesi intrattenere uno scambio di informazioni. Ratificare la Convenzione sull'assistenza amministrativa significa per la Svizzera perdere potere di negoziazione. CSN Law critica il fatto che con l'approccio multilaterale non sia possibile verificare se uno scambio di informazioni con un determinato Paese rivesta un qualche interesse per la Svizzera e se in quel Paese sia garantita la legalità costituzionale. Per il resto, la reputazione della Svizzera può essere tutelata anche con accordi bilaterali. Secondo la CC-TI l'approccio multilaterale della Convenzione sull'assistenza amministrativa potrebbe rivelarsi problematico, soprattutto nel rapporto con l'Italia. Se la Svizzera non dovesse ratificare il protocollo di modifica della CDI

recentemente sottoscritto con l'Italia, quest'ultima potrebbe comunque beneficiare dello scambio di informazioni su domanda come previsto dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa. La CC-TI chiede in particolare che venga sospesa l'applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa con l'Italia qualora, in caso di mancata ratifica del protocollo di modifica della CDI, si determini una discriminazione per la Svizzera. La stessa regola sarebbe valida anche per altri Paesi con i quali sono in corso trattative con riferimento ad analoghe forme di discriminazione.

L'ASG ritiene che si debba limitare quanto più possibile il contesto applicativo della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Il **progetto tuttavia non prende in esame il contesto minimo se non in maniera inadeguata**. Per i dibattiti parlamentari bisognerebbe rendere noto il margine di manovra al riguardo.

La FTAF critica la **retroattività** prevista dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa, contraria alla politica della Svizzera in materia di assistenza amministrativa.

Secondo ODAGE, in molti degli Stati che hanno firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa **non vengono rispettate norme che sono fondamentali in uno Stato di diritto** (regna la corruzione, vengono violati i diritti dell'uomo e non c'è la certezza del diritto), cosa che invece sarebbe necessario avvenisse ai fini del principio di specialità, della protezione dei dati e della protezione della sfera privata. Una volta trasmessa un'informazione, la Svizzera non avrebbe più la possibilità di verificare il rispetto di questi importanti principi. Per up! Svizzera il progetto è da respingere, perché non si può cedere alla pressione di Stati esteri. La Svizzera deve tenere alti i diritti fondamentali dell'uomo (in particolare la garanzia della proprietà). Per up! Svizzera si dovrebbe puntare a una versione più «morbida» che tenga maggiormente conto della protezione della proprietà.

b) Sullo scambio spontaneo di informazioni

Pareri generali sullo scambio spontaneo di informazioni

I Verdi si dichiarano esplicitamente in favore dell'introduzione dello scambio spontaneo di informazioni.

La SATC e l'ASB vedono nello scambio spontaneo di informazioni una misura per certi versi eccessiva, riconoscono pur tuttavia il crescente interesse sul piano internazionale per questa forma di assistenza amministrativa in materia fiscale. Anche il Credit Suisse sostiene che, benché lo scambio spontaneo di informazioni vada gestito con rigore e possano essere trasmesse anche informazioni di banche, non è questo un motivo per negare l'accordo di principio al progetto.

Per il Cantone TI è proprio l'introduzione dello scambio spontaneo di informazioni il motivo principale per cui respinge la Convenzione sull'assistenza amministrativa. In particolare, **non si possono valutare le ripercussioni derivanti da un tale obbligo**.

L'UDC giudica estremamente sconcertante l'idea che le autorità fiscali debbano segnalare spontaneamente conti sospetti agli Stati partner, e vede in questa pratica una violazione del divieto costituzionale dell'arbitrarietà e del principio della buona fede. Con lo scambio spontaneo di informazioni verrebbe incentivata una pratica delatoria statale finora sconosciuta. La Svizzera, inoltre, non ha alcun interesse fiscale a mettere in pratica uno scambio spontaneo di informazioni, che comporterebbe solo maggiori costi. Anche SwissHoldings e l'UBCS sono critici nei confronti dello scambio spontaneo di informazioni. Il loro timore è che possa **intaccare il rapporto di fiducia che c'è tra l'Amministrazione delle contribuzioni e i contribuenti**.

CP e CSN Law sono critici nei confronti dello scambio spontaneo di informazioni in quanto lo considerano un'ulteriore ed eccessiva **intromissione nella sfera privata dei contribuenti**. Secondo CP, lo scambio spontaneo di informazioni, diversamente da quello automatico, riguarda non solo i dati finanziari ma anche tutti gli altri dati dei contribuenti che presentano un potenziale interesse. L'ASG è dell'opinione che lo scambio spontaneo di informazioni vada ben oltre i principi dello scambio di informazioni in materia fiscale originariamente approvati dalla Svizzera e spalanchi le porte a uno straripante flusso di masse di dati confidenziali senza alcun riguardo per la protezione della personalità delle persone coinvolte. L'ASG è quindi assolutamente contraria a che venga istituito l'obbligo di comunicare internazionale di casi di sottrazione d'imposta scoperti casualmente.

La FTAF si dichiara in linea di principio contraria allo scambio spontaneo di informazioni in quanto trasformerebbe le autorità fiscali svizzere in **autorità di comunicazione per gli Stati esteri**. Compito delle autorità fiscali svizzere è invece occuparsi della riscossione delle imposte per conto della Confederazione e dei Cantoni. Diversamente che nell'assistenza giudiziaria, lo scambio spontaneo di informazioni non lascerebbe più alle autorità fiscali alcun margine di discrezionalità, e di fatto sarebbe un obbligo alla trasmissione di informazioni. L'obbligo di notifica avrebbe ripercussioni negative sulle persone residenti in Svizzera e sulle imprese che ivi hanno la sede legale (ad es. in sede di allocazione degli utili nel caso delle società internazionali). Inoltre si sa che gli Stati esteri agirebbero con sempre maggiore aggressività nei confronti degli intermediari finanziari svizzeri. Non ci si può aspettare un miglioramento della posizione svizzera in seno al Forum globale e al *Groupe d'Action financière* perché in tali sedi lo scambio spontaneo di informazioni non viene preso in esame. Nel lungo termine sul piano internazionale l'attenzione è comunque focalizzata sullo scambio automatico di informazioni e non su quello spontaneo.

Pareri in merito all'attuazione dello scambio spontaneo di informazioni

I Cantoni AI, AR, BE, BL, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, VS, ZG e ZH, la CDCF, il PBD, ODAGE e SwissHoldings chiedono che la prassi da porre in essere in sede di attuazione dello scambio spontaneo di informazioni preveda **la necessaria riservatezza e capacità di discernimento**. In particolare chiedono che l'attuazione avvenga in **accordo con gli standard internazionali**. L'ASG chiede che il contesto in cui avviene lo scambio spontaneo di informazioni venga mantenuto a un livello ragionevole sia per le autorità fiscali che per le persone coinvolte. Altrimenti va a finire che ci si troverà ad avere a che fare con una polizia fiscale internazionale e uno Stato in stile «Grande fratello». La FSA pone in evidenza il fatto che lo scambio spontaneo di informazioni determina maggiori spese per gli Stati e tende a creare uno Stato ficcanaso. L'asticella che segna il momento di inizio dello scambio spontaneo di informazioni va dunque posta ben in alto.

Secondo la CDCF, il PBD e i Cantoni AR, BL, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG e ZH determinante è la **reciprocità**, ossia la prassi effettivamente adottata e non solo quella ufficialmente dichiarata di altri Stati. In particolare bisogna evitare che alle controparti vengano fornite informazioni senza che al lato pratico venga garantita la reciprocità. Sarebbe una cosa dannosa per la piazza fiscale ed economica svizzera. Anche il Cantone ZH chiede che si faccia attenzione a non creare inutili ostacoli alla Svizzera, alla sua economia e al suo fisco per un'interpretazione accomodante di questo obbligo. SwissHoldings infine auspica che la Svizzera non spinga la sua prassi oltre quella effettivamente adottata da altri Stati.

I Cantoni AR, LU, NW, SG, SO, TG, SZ e ZG temono che con una prassi specifica per i singoli Paesi per le autorità fiscali cantonali diventi **più difficile** o impossibile **avere chiarezza**.

I Cantoni NW, SG, SZ e ZG ricordano che la concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni va di pari passo con una **certa imponderabilità**. Per i Cantoni SG e ZG la cosa è inevitabile, quando come ora si affrontano territori sconosciuti. Il Cantone JU chiede che gli aspetti pratici di questo nuovo strumento vengano regolamentati e che si definisca quello che è un processo in divenire. Anche il Cantone FR è d'accordo nel dire che l'attuazione di questo tipo di scambio è legato a incertezze.

ODAGE chiede che venga definito un **quadro normativo chiaro** per lo scambio spontaneo di informazioni. Il Cantone JU approva l'intenzione del Consiglio federale di concretizzare il processo con un'ordinanza, creando così le premesse per poter reagire velocemente alle pratiche di altri Paesi e fare segnalazioni a Paesi che garantiscono un'effettiva reciprocità. Per il Cantone BE è opportuno che vengano formulati con la massima precisione possibile i criteri per la segnalazione spontanea, così da garantire una prassi unitaria e giuridicamente paritaria sull'intero territorio nazionale. La FER ricorda che lo scambio spontaneo di informazioni è qualcosa di nuovo per la Svizzera e che quindi è essenziale precisarne con la massima esattezza le modalità di applicazione. Gli obblighi derivanti dallo scambio spontaneo di informazioni vanno definiti in maniera dettagliata e precisa, e soprattutto restrittiva, secondo l'ASG. È importante che vengano stabilite delle linee guida chiare. Le indagini indiscriminate su persone e imprese in Svizzera devono essere conseguentemente vietate. SwissHoldings chiede in particolare di evitare, in sede di attuazione, di applicare uno «*Swiss Finish*», che finirebbe col minare la fiducia delle imprese nel fisco svizzero e col causare un inutile danno d'immagine alla piazza economica svizzera.

La CDCF e i Cantoni AI, AR, FR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG e ZH sono favorevoli al **coinvolgimento dei Cantoni** in questo processo.

I Cantoni AR, SG, SH, SZ, TG, VS e ZG suggeriscono di predisporre degli **esempi di riferimento** per i vari casi che possono presentarsi, che aiutino ad orientarsi durante la fase iniziale. Per il Cantone BE, perché le procedure di attuazione siano funzionali è necessario limitare lo scambio spontaneo di informazioni ai casi che presentano una certa rilevanza pratica. Il Cantone TI in particolare vuole che lo scambio spontaneo di informazioni venga utilizzato in riferimento al reddito di imprenditori indipendenti e di lavoratori distaccati (i cosiddetti *padroncini*) che prestano i loro servizi in un altro Paese.

I Cantoni AR, BL, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, VD e ZG rilevano che la definizione che dello scambio spontaneo di informazioni viene data nella Convenzione sull'assistenza amministrativa non dice nulla in merito alla **rilevanza materiale (in termini d'importo)** che ogni singolo caso deve presentare affinché si giustifichi una segnalazione spontanea e sottolineano l'importanza di chiarire questo aspetto o comunque di fissare un importo minimo in sede di attuazione pratica.

EXPERTsuisse sottolinea che l'attuazione dello scambio spontaneo di informazioni non deve prescindere dalla salvaguardia del principio di sussidiarietà. Concretamente, la Svizzera dovrebbe intrattenere uno scambio spontaneo di informazioni solo se è ipotizzabile che l'altro Paese coinvolto non sia in grado di acquisire autonomamente dette informazioni (sempre che negli sforzi fatti ai fini dell'accertamento l'altro Paese dia corso a tutte le misure opportune).

Secondo il parere dell'ASG si dovrà tener conto, con maggiore coerenza di quanto fatto finora, dei diritti delle persone incriminate così come riconosciuti loro dalla Costituzione federale (Cost.)² e dalla Convenzione del 4 novembre 1950³ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Poiché lo scambio spontaneo di informazioni

² RS 101

³ RS 0.101

porterà a un aumento dei procedimenti penali, dovrà essere allargato anche l'ambito entro il quale va garantito ai soggetti coinvolti il diritto al silenzio. Inoltre la segnalazione spontanea dovrebbe avvenire solo laddove si sospettino gravi reati fiscali. Cosa che dovrà essere definita con chiarezza così da creare la certezza del diritto.

Il Cantone TI critica il fatto che nel rapporto esplicativo siano contenuti solo degli esempi e manchino invece direttive precise. Secondo il parere del Cantone VD non è chiaro inoltre come l'attuazione pratica dello scambio spontaneo di informazioni venga gestita negli altri Paesi. A ODAGE rincresce che il rapporto esplicativo lasci aperte numerose domande riguardo all'attuazione del processo. Secondo loro, le disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa sono viziate da numerosi punti incerti. E anche il manuale dell'OCSE per l'implementazione dello scambio spontaneo di informazioni non è di grande aiuto.

Pareri sullo scambio spontaneo di informazioni di ruling fiscali

Per il Cantone TI non è opportuno introdurre già in questa fase lo scambio spontaneo di informazioni di ruling fiscali perché ancora non è chiaro come implementarlo sul piano internazionale.

L'usam e l'UBCS sono contrarie a uno scambio spontaneo di ruling fiscali. I ruling fiscali contengono infatti informazioni importanti e sensibili, e la loro trasmissione a Stati partner potrebbe comportare svantaggi concorrenziali per le parti coinvolte. L'usam ritiene che strutturare in maniera non appropriata lo scambio spontaneo di informazioni in questo campo significherebbe compromettere seriamente la positività dell'attuale cultura di scambio tra i contribuenti e l'Amministrazione delle contribuzioni in Svizzera.

L'ODAGE teme che l'assenza di chiarezza nel quadro normativo applicabile allo scambio spontaneo di ruling fiscali possa far sì che in futuro i contribuenti rinuncino maggiormente ad acquisire ruling fiscali, con ripercussioni negative sul rapporto di fiducia che lega le imprese e le autorità fiscali. L'ODAGE teme inoltre che il Consiglio federale, in sede di scambio di ruling fiscali, possa andare oltre gli obblighi previsti dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa.

c) Sul principio di specialità

La CDCF e i Cantoni AI, AR, BL, BS, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG si domandano se si debbano continuare a trasmettere **informazioni fiscali** ad autorità terze visto che in base alla Convenzione sull'assistenza amministrativa le informazioni ricevute possono essere utilizzate nell'ambito delle relative decisioni di tassazione. È importante che le autorità fiscali cantonali possano continuare a ottemperare senza restrizione alcuna al dovere imposto loro dallo Stato di fornire informazioni ad altri uffici pubblici (ad es. gli uffici delle borse di studio). Senza questa possibilità, si dice, a causa degli obblighi internazionali di mantenere il segreto si corre il rischio di dover per esempio erogare borse di studio o aiuti sociali ingiustificatamente elevati o concedere riduzioni di premio, arrivando persino a privilegiare in tal modo quelle persone che detengono conti all'estero. Una cosa così sarebbe estremamente preoccupante, non da ultimo se si considera il principio dell'uguaglianza davanti alla legge. Al lato pratico, inoltre, per i Cantoni diventerebbe molto più difficile e nettamente più oneroso, se non addirittura impossibile, dare esecuzione a molte delle leggi federali.

La CDCF e il Cantone SH criticano il fatto che nel rapporto esplicativo non sia esplicitamente dichiarato che solo le informazioni ricevute dall'estero, e non gli elementi imponibili determinati sulla base di tali informazioni, sono soggette al principio di specialità previsto dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa. La stessa critica viene mossa anche dal Cantone ZH

che, per motivi di parità di trattamento e di praticabilità, vuole limitare l'obbligo di mantenere il segreto alle informazioni ricevute. Per il Cantone SO è indispensabile prevedere una base legale che consenta di comunicare gli elementi imponibili anche se alla decisione di tassazione hanno contribuito informazioni ottenute nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa. Anche il Cantone BS si aspetta che il legislatore federale faccia chiarezza al riguardo. Il Cantone ZH chiede che la questione venga chiarita prima dell'approvazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

I Cantoni AI, AR, BL, LU, NW, SG, SH, TI, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH e la CDCF affermano di volere che questo problema di utilizzo venga risolto.

Il PPD è favorevole a che le informazioni scambiate vengano utilizzate nel Paese richiedente solo per lo scopo chiaramente definito. A livello internazionale però mancano misure efficaci che possano prevenire o eventualmente sanzionare il mancato rispetto del principio di specialità. Sulla stessa linea si esprime anche l'ODAGE: molti degli Stati che hanno firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa non sono in grado di rispettare il principio di specialità, la protezione dei dati e la protezione della sfera privata. E una volta tramessi i dati la Svizzera non ha alcuna possibilità di controllare che questi principi vengano rispettati.

L'AS si dichiara favorevole a derogare parzialmente al principio di specialità laddove vi sia un sospetto di altri atti criminali (inclusa la corruzione).

d) Sulla protezione dei dati

L'UBCS e l'usam ritengono sia fondamentale che la Svizzera insista per avere un supplemento di intesa con quegli Stati e quei territori che, stando al Forum globale, non rispettano lo stesso grado di riservatezza della Svizzera, salvo rinunciare ad accordare assistenza amministrativa. La dichiarazione generica del Consiglio federale secondo cui gli Stati presi in esame dal Forum globale possono essere automaticamente considerati Paesi in cui vige un sufficiente grado di protezione dei dati non può essere appoggiata.

Il PPD ricorda che in fatto di protezione dei dati gli Stati contraenti devono riconoscere massima importanza a soluzioni IT moderne e sicure.

4.1.2. Pareri sulle riserve

a) In generale

Il PBD, il PPD, la CDCF, la FER, la FGPF, i Cantoni AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, NW, SG, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH, la SATC, la FSA, l'ASB e SwissHoldings si dichiarano espressamente d'accordo con tutte le riserve previste e favorevoli all'introduzione della notifica diretta a mezzo posta di documenti all'estero e dall'estero.

Il Cantone UR teme però che nel lungo termine vi siano scarse possibilità di tenere in piedi queste riserve e che anche le forme di assistenza amministrativa escluse possano un po' alla volta diventare cosa normale sottoponendo in tal caso nuovamente la Svizzera a forti pressioni affinché vengano abolite le riserve. Il Cantone SO, per contro, si aspetta che tali riserve vengano riconfermate nel tempo e non debbano essere revocate nell'arco di pochi anni.

Secondo il PPD, in una prima fase andrebbero sfruttate al massimo tutte le possibili riserve e dichiarazioni. In un secondo tempo, eventualmente, si potrebbe pensare a delle modifiche.

I Verdi sono nel complesso contrari a che vengano introdotte delle deroghe al campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Travail Suisse è contrariata dal fatto che quasi tutte le possibilità di formulare riserve siano state sfruttate. Benché giuridicamente ammesso, è comunque un fatto che mette la piazza finanziaria svizzera in cattiva luce.

Il Cantone TI è contrariato dal fatto che non vi sia la possibilità di avanzare delle riserve per domande raggruppate, la retroattività in caso di frode fiscale e lo scambio spontaneo di informazioni.

Per l'ASG le riserve consentite dovrebbero essere conseguentemente formulate. In caso contrario, ci sarebbe un valido motivo per rigettare la Convenzione sull'assistenza amministrativa.

b) Riserva riguardante il campo di applicazione (Art. 30 par. 1 lett. a)

Oltre ai partecipanti alla consultazione citati alla lettera a, anche la FTAF e i Cantoni AI, OW e SZ approvano espressamente questa riserva.

La CDCF e i Cantoni BS, NE, SO, VS, come anche il PBD sono favorevoli in particolare a che il campo di applicazione venga limitato alle imposte dirette, con esclusione delle **imposte sulle successioni e sulle donazioni**. Il Cantone VD ritiene che sia necessaria una gestione restrittiva di questa riserva, soprattutto riguardo alle eredità, visto che determinati Paesi, essendo più propensi ad applicare le proprie regole, andrebbero oltre lo standard. I Verdi bocchiano la riserva riguardante le imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Il Cantone TI chiede che venga valutata l'opportunità di escludere dal campo di applicazione anche le **imposte cantonali e comunali** (Art. 2 par. 1 lett. b punto i). Così facendo si terrebbe debito conto del sistema federale della Svizzera. Anche l'ASG propone di escludere le imposte cantonali e comunali in genere.

Il Cantone FR ricorda che fanno parte del patrimonio anche gli immobili. La riserva riguardante le «**imposte sulla proprietà immobiliare**» non deve quindi indurre a considerare che le autorità fiscali non debbano fornire informazioni su beni che si presentano sotto forma di immobili. Sarebbe in ogni caso opportuno precisare che questa riserva si applica solo a imposte su immobili particolari. I Verdi criticano la riserva riguardante le imposte sulla proprietà immobiliare.

SIC Svizzera critica il fatto che non vi sia alcuna motivazione per cui «**imposte di altre categorie**» quali le imposte sulle successioni o sulle donazioni, le imposte sulla proprietà immobiliare e le imposte generali su beni e servizi debbano essere escluse dal campo di applicazione. Sarebbe bene valutare se per queste categorie di imposte non sia comunque opportuno fornire assistenza amministrativa in quanto spesso si tratta di posizioni significative. Anche per Travail Suisse non è chiaro per quale motivo le altre imposte di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b punto iii. della Convenzione sull'assistenza amministrativa debbano essere escluse.

SIC Svizzera approva la riserva riguardante i **contributi alla sicurezza sociale** in quanto, come stabilisce il diritto svizzero, questi contributi non sono imposte. Travail Suisse vuole invece che i contributi obbligatori della sicurezza sociale di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b punto ii. della Convenzione sull'assistenza amministrativa siano inclusi nel campo di applicazione.

SRO Casinos appoggia la proposta che vuole escludere dal campo di applicazione le **imposte generali su beni e servizi** come le imposte sul valore aggiunto o le imposte sulle vendite e qualsiasi altra imposta (Art. 2 par. 1 lett. b punto iii lett. C. e G. della Convenzione sull'assistenza amministrativa).

ODAGE vorrebbe che per gli utili di capitale l'assistenza amministrativa venisse fornita solo se si tratta di utili imponibili anche in Svizzera.

ASIP approva il fatto che i contributi alla previdenza professionale (2° pilastro) non rientrino nel campo di applicazione, perché di fatto non si tratta di imposte.

L'AS critica le riserve che riguardano il campo di applicazione, in quanto servirebbero solo a fornire una linea orientativa su quali imposte siano applicabili per la Svizzera. Il rischio sarebbe però quello di escludere categorie di imposte di estrema importanza per i Paesi in via di sviluppo. Dal punto di vista delle politiche di sviluppo è un elemento di cui non si può non tener conto.

c) Riserva riguardante l'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti o multe (Art. 30 par. 1 lett. b)

Oltre ai partecipanti alla consultazione citati alla lettera a, anche la FTAF, il Cantone TI, SIC Svizzera, ODAGE e l'ASG approvano espressamente l'esclusione dell'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti o multe. Secondo il Cantone NE l'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti o multe non riveste alcuna utilità e grava esageratamente sulle risorse cantonali rispetto alle reali esigenze. Secondo il Cantone BL non va istituito alcun obbligo di dare esecuzione sul territorio svizzero a decisioni prese da Paesi esteri in materia di imposte. Per il Cantone GE le autorità fiscali svizzere non devono diventare l'agenzia di riscossione delle imposte per conto degli Stati esteri. Per ODAGE è importante che vengano chiariti eventuali dubbi riguardo all'esclusione dell'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti o multe, perché la Svizzera non dispone di alcuno strumento per verificare se nello Stato che vuole recuperare un credito fiscale in Svizzera vengono rispettati i diritti dell'uomo. La tradizione umanitaria esige che la Svizzera si astenga sempre e comunque dall'accettare tali richieste.

L'AS sostiene invece che solo i Paesi che sono notoriamente oasi fiscali formulerebbero questa riserva. La Svizzera, non fosse che per motivi di buona reputazione, dovrebbe evitare di mettersi tra questi. Travail Suisse vuole che l'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti o multe venga ammessa per i contributi obbligatori della sicurezza sociale e le imposte di altre categorie di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b punti ii. e iii. della Convenzione sull'assistenza amministrativa, purché vengano cancellate le relative riserve riguardo al campo di applicazione.

d) Riserva riguardante l'assistenza amministrativa per crediti fiscali esistenti (Art. 30 par. 1 lett. c)

L'ASG suggerisce di formulare questa riserva al fine di prevenire eventuali problemi riguardo all'efficacia delle riserve. Anche ODAGE raccomanda di formulare questa riserva per motivi di prudenza, ricordando che 18 Stati hanno comunque formulato questa riserva pur avendo escluso l'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti o multe.

e) Riserva riguardante l'assistenza amministrativa in materia di notifica di documenti (Art. 30 par. 1 lett. d)

Oltre ai partecipanti alla consultazione citati alla lettera a, anche l'AS, il Cantone TI, SIC Svizzera, ODAGE, l'ABG e l'ASG si dichiarano espressamente in favore di questa riserva.

ODAGE, l'UBCS e l'usam sono invece dell'opinione che nonostante i maggiori oneri amministrativi l'assistenza per la notifica di documenti debba essere consentita (anziché la notifica diretta a mezzo posta) perché in tal modo le autorità svizzere potrebbero, laddove ne ravvisassero la necessità, valutare se una notifica a un contribuente domiciliato in Svizzera sia da classificare tra gli atti pubblici consentiti o tra quelli non consentiti.

Travail Suisse vuole che la notifica di documenti venga ammessa per i contributi obbligatori della sicurezza sociale e le imposte di altre categorie di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b punti ii. e iii. della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

f) Riserva riguardante la notifica diretta a mezzo posta (Art. 30 par. 1 lett. e)

Oltre ai partecipanti alla consultazione citati alla lettera a, anche l'AS si dichiara espressamente d'accordo con l'introduzione della notifica diretta a mezzo posta.

Il Cantone NE afferma che questa forma di notifica trova giustificazione nella crescente internazionalizzazione e corrisponde a una precisa esigenza tanto dei contribuenti quanto delle Amministrazioni delle contribuzioni. Il Cantone BL riconosce la necessità della notifica diretta a mezzo posta. Anche il Cantone TI è sostanzialmente favorevole alla notifica diretta a mezzo posta, suggerisce però che debba avvenire per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Questo servirebbe a garantire che i contribuenti hanno effettivamente preso conoscenza del contenuto della notifica e possono avvalersi in tempo utile del diritto di ricorso.

Il TAF è favorevole alla notifica diretta a mezzo posta perché alleggerisce il lavoro e aiuta a portare a termine i procedimenti in maniera spedita. Anche la SATC, l'ASB e Credit Suisse accolgono con favore la notifica diretta a mezzo posta perché costituisce una semplificazione soprattutto per le banche in quanto viene a decadere l'obbligo di sollecitare la persona interessata a nominare un ufficiale notificante in Svizzera. Il lavoro delle banche verrebbe così alleggerito.

L'ABG e l'ASG sono contrarie alla notifica diretta a mezzo posta e chiedono che in proposito la Svizzera formuli una riserva. L'ABG ritiene che la notifica diretta di documenti violi la sovranità della Svizzera e il principio di territorialità. E non è da escludere la possibilità che autorità estere notifichino provvedimenti fiscali a una banca svizzera ma sotto la minaccia di pregiudizi giuridici. In Svizzera la tutela legale è un bene prezioso garantito dalle leggi e dai tribunali svizzeri e come tale non vi si può rinunciare.

L'UBCS e l'usam vogliono che riguardo alla notifica diretta a mezzo posta venga formulata una riserva, ma che contestualmente venga ammessa l'assistenza amministrativa in materia di notifica di documenti. Per quanto riguarda la notifica diretta a mezzo posta, la Svizzera non ha alcuna possibilità di vedere quali ingiunzioni le autorità estere inviino effettivamente ai contribuenti. Si tratterebbe quindi di un'ingerenza eccessiva nella sovranità della Svizzera.

L'ODAGE vuole che la notifica diretta a mezzo posta venga limitata a un solo indirizzo per ciascun contribuente. Questo per evitare che la posta possa essere inviata all'indirizzo della seconda casa, che il destinatario quindi la veda troppo tardi e non abbia più la possibilità di fare ricorso. Altra cosa da evitare è che le notifiche riguardanti il recupero di crediti fiscali vengano inviate direttamente per posta.

g) Riserva riguardante la limitazione dell'applicabilità dell'articolo 28 paragrafo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa ai periodi di imposizione corrispondenti ai tre anni che precedono l'entrata in vigore della Convenzione (Art. 30 par. 1 lett. f)

Oltre ai partecipanti alla consultazione citati alla lettera a, anche i Cantoni AI, OW e TI, SIC Svizzera, ODAGE e Travail Suisse si dichiarano espressamente in favore di questa riserva. Per ODAGE questa riserva è una condizione sine qua non per la ratifica della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

L'AS invece è critica nei confronti di questa riserva, che avrebbe come effetto quello di proteggere un'eventuale condotta dolosa tenuta nel passato che è alla base del procedimento penale. Per motivi propri di uno Stato di diritto, questa riserva è dunque bene che venga respinta.

4.1.3. Pareri sulle dichiarazioni

a) In generale

L'AS, il PBS, Credit Suisse, la FER, la CDCF, la FGPF, i Cantoni BE, BS, FR, GE, JU, LU, NW, SG, SO, TG, TI, VS, ZG, ZH nonché ODAGE, la FSA, l'ASB e Travail Suisse si dichiarano espressamente d'accordo con entrambe le dichiarazioni.

b) Dichiarazione in merito all'informazione della persona interessata

SwissHoldings segnala una richiesta di estrema importanza avanzata dalle società aderenti alla federazione, che ritengono necessario adottare una procedura di informazione preliminare della persona interessata, soprattutto nel caso dello scambio spontaneo di informazioni.

c) Dichiarazione in merito al rifiuto dei controlli fiscali effettuati all'estero

Oltre ai partecipanti alla consultazione citati alla lettera a, anche EXPERTsuisse e l'UBCS si dichiarano espressamente in favore di questa dichiarazione. Secondo l'UBCS questa dichiarazione andrebbe redatta il più presto possibile.

4.1.4. Pareri su singole disposizioni o capitoli della Convenzione sull'assistenza amministrativa

L'UBCS e l'usam vogliono escludere i casi citati nell'**articolo 7 paragrafo 1 lettera c** della Convenzione sull'assistenza amministrativa e cancellare la disposizione senza sostituirla. Uno scambio spontaneo di informazioni su una diminuzione (legale) d'imposta rilevata è inutile e troppo oneroso. Se malgrado ciò si volesse mantenere la disposizione, secondo l'UBCS sarebbe comunque opportuno assicurarsi che i casi d'applicazione fossero disciplinati dalla LAAF o quantomeno a livello di ordinanza.

Relativamente alla protezione delle persone e ai limiti posti all'obbligo di accordare assistenza amministrativa di cui al **Capitolo 4**, l'ASG chiede che i principi di base dello scambio di informazioni e i diritti di protezione delle persone interessate siano verificati con cura dall'AFC. Al più piccolo segnale di violazione l'assistenza amministrativa va rifiutata.

EXPERTsuisse chiede che nell'ambito dell'organo di coordinamento citato all'**articolo 24** della Convenzione sull'assistenza amministrativa la Svizzera si impegni a tutelare gli interessi nazionali e il modo di vedere le cose dei propri cittadini. Lo stesso deve valere per l'elaborazione dei commenti alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e del manuale dell'OCSE per l'implementazione dello scambio spontaneo di informazioni.

La FTAF è critica nei confronti della retroattività prevista all'**articolo 28 paragrafo 7** della Convenzione sull'assistenza amministrativa e limitabile a soli tre anni perché sfavorevole all'adesione della Svizzera alla Convenzione, in quanto non può essere conciliata con la politica

del Consiglio federale in materia di assistenza amministrativa formulata nel 2009. In particolare costringerebbe la Svizzera ad accordare assistenza amministrativa all'Italia per i periodi che iniziano il 1° gennaio 2014 e non solo a decorrere dal febbraio 2015, data della firma del protocollo modifica della CDI. Non è chiaro inoltre se questa normativa si applica anche allo scambio spontaneo di informazioni o solo a quello su domanda. ODAGE ritiene che questa disposizione non abbia praticamente alcuna utilità per la Svizzera. Gli ostacoli per un procedimento penale in Svizzera sarebbero grandi, per cui solo in pochi casi una domanda da parte della Svizzera andrebbe a soddisfare i requisiti. Molti altri Stati, per contro, si troverebbero ad affrontare ostacoli minori, potendo così approfittare di questa disposizione. Neanche limitare la disposizione servirebbe per escludere totalmente la retroattività. E questo sarebbe preoccupante in uno Stato di diritto, perché verrebbero violati molti dei principi giuridici validi in Svizzera. Inoltre la retroattività costituirebbe un precedente che potrebbe giustificare una maggiore pressione sia interna che esterna in favore dell'applicazione del diritto con effetto retroattivo.

4.2. Pareri sul decreto federale

Articolo 1 capoverso 3

L'UBCS e l'usam vogliono modificare questa disposizione in modo da formulare una riserva in merito alla notifica diretta a mezzo posta pur garantendo l'assistenza amministrativa in materia di notifica (cfr. 4.1.2 e. e f.).

L'ASG vorrebbe escludere tutto ciò che è consentito e chiede la seguente modifica:

«1. La Svizzera non accorda alcuna forma di assistenza amministrativa per quanto concerne le imposte secondo l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b ~~numeri ii-iv~~ della Convenzione sull'assistenza amministrativa.»

Andrebbe inoltre esclusa, secondo l'ASG, la notifica diretta a mezzo posta (cfr. 4.1.2 f.). È richiesta la seguente integrazione:

«3. Con riferimento alle imposte elencate nell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nella notifica di documenti secondo l'articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. La Svizzera non consente neanche che documenti vengano notificati a mezzo posta secondo l'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa.»

L'ASG chiede inoltre anche la seguente integrazione (cfr. 4.1.1 d.):

«3. La Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa in relazione a crediti fiscali esistenti anche prima o dopo il ritiro della riserva in merito alle imposte della categoria in questione.»

Infine ODAGE chiede che venga riformulato il paragrafo relativo all'esclusione dell'assistenza nell'esecuzione. ODAGE preferisce la seguente formulazione:

«~~Con riferimento alle imposte elencate nell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa,~~ La Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nell'esecuzione per tutte le imposte secondo ~~gli articoli 11-16 della Convenzione sull'assistenza amministrativa.~~»

Articolo 1 capoverso 4

Il Cantone SO in linea di massima è d'accordo che il Consiglio federale sia autorizzato a ritirare le riserve nel momento in cui diventano prive d'oggetto. L'importante però è che le riserve non vengano dichiarate prive di oggetto con troppa leggerezza.

L'ODAGE, l'usam e l'UBCS chiedono invece che questa disposizione venga cancellata. Non è il Consiglio federale ma è il Parlamento che deve essere autorizzato a ritirare le proprie riserve qualora siano diventate prive d'oggetto. L'ODAGE ritiene sia assolutamente da evitare che il Consiglio federale, per ragioni politiche, possa ritirare una riserva senza aver consultato il Parlamento.

Articolo 2 capoverso 2

L'ODAGE, l'usam e l'UBCS chiedono che questa disposizione venga cancellata. Non è il Consiglio federale ma è il Parlamento che deve essere autorizzato a ritirare le proprie dichiarazioni qualora siano diventate prive d'oggetto. L'ODAGE ritiene sia assolutamente da evitare che il Consiglio federale, per ragioni politiche, possa ritirare una dichiarazione senza aver consultato il Parlamento.

Articolo 3 capoverso 1

Il Cantone TI chiede che venga verificata l'opportunità di escludere le imposte cantonali e comunali dal campo d'applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa (cfr. 4.1.2 b.). Eventualmente si procederà alla modifica della disposizione.

Anche l'ASG propone, come regola generale, di escludere le imposte cantonali e comunali (cfr. 4.1.2 b.) e di modificare come segue la comunicazione a uno dei Depositari della Convenzione sull'assistenza amministrativa:

«Articolo 3 capoverso 1:

¹ In occasione della ratifica, secondo l'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che per la Svizzera la Convenzione è applicabile alle seguenti imposte:

a. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, reddito aziendale, utili di capitale e altri redditi);

~~b. le imposte cantonali e comunali sulla sostanza (sostanza complessiva, sostanza mobiliare e immobiliare, sostanza aziendale, sostanza commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimoniali).»~~

ODAGE vuole integrare l'espressione «utili di capitale» come segue:

«a. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, reddito aziendale, utili di capitale imponibili secondo il diritto svizzero e altri redditi);

La cosa dovrebbe essere possibile considerato che l'articolo 21 paragrafi 1 e 2 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che nessuna delle disposizioni della Convenzione possa essere interpretata in maniera da violare i diritti delle persone accordati dalla legislazione dello Stato richiesto (cfr. 4.1.2 b.).

Articolo 4

Per ODAGE questa disposizione è fonte di incertezza. Anche dopo la ratifica da parte della Svizzera resterebbero dei dubbi circa la data a partire dalla quale la Convenzione sull'assistenza amministrativa viene attuata, data che all'occorrenza potrebbe anche essere diversa a seconda dello Stato partner. Inoltre, in caso di applicazione anticipata della Convenzione sull'assistenza amministrativa anche lo scambio spontaneo di informazioni e non solo quello automatico dovrebbe essere applicato per i periodi di imposizione che decorrono dalla data di entrata in vigore.

4.3. Modifiche alla LAAF

4.3.1. Pareri generali

Per Credit Suisse le modifiche alla LAAF sono una logica conseguenza; la loro opportunità è evidente.

L'UBCS chiede che i casi d'applicazione di cui all'articolo 7 paragrafo 1 lettera c della Convenzione sull'assistenza amministrativa vengano disciplinati dalla LAAF o quantomeno a livello di ordinanza (cfr. 4.1.4.).

4.3.2. Pareri sulle singole disposizioni

Articolo 1 capoverso 1 Frase introduttiva

Per il Cantone FR la frase introduttiva è incompleta (concerne solo il testo francese). FR propone di integrarla come segue:

«La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande ainsi que d'échange spontané de renseignements fondées sur les conventions suivantes:»

Anche l'ASB raccomanda di integrare la frase introduttiva come segue:

«La presente legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e spontaneo fondata su:»

Articolo 3 lettera d

L'ASB suggerisce di precisare la lettera d come segue:

«d. *scambio spontaneo di informazioni*: scambio non richiesto di informazioni disponibili presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente.»

L'ASG ritiene che la definizione di scambio spontaneo di informazioni proposta non sia sufficientemente restrittiva. Il presunto interesse potrebbe essere rivendicato per tutti i casi possibili che potrebbero verificarsi in qualunque momento. La disposizione andrebbe formulata come segue:

«d. scambio spontaneo di informazioni: scambio non richiesto di informazioni ~~presumibilmente interessanti~~ di impellente interesse per l'autorità estera competente.»

Articolo 4 Principi

È opinione del Cantone FR che il capoverso 2 non rifletta il senso che l'autore intendeva esprimere; spetta quindi all'AFC stabilire se le informazioni da trasmettere riguardano solo la persona interessata o anche persone terze (ad es. banche). FR propone di formulare la frase come segue:

«² Nell'ambito dello scambio spontaneo di informazioni è consentito trasmettere informazioni su una persona interessata o un terzo legittimato a ricorrere solo nei casi in cui (...)»

L'ASB e ODAGE chiedono che la LAAF disponga che nel quadro dello scambio spontaneo di informazioni nessuna informazione possa essere trasmessa alle autorità estere da terze persone estranee. L'ASB propone di integrare la frase come segue:

«² Nell'ambito dello scambio spontaneo di informazioni è consentito trasmettere informazioni su una persona solo nei casi in cui l'accordo applicabile prevede lo scambio spontaneo di informazioni. Non è consentito lo scambio di informazioni su persone diverse dalla persona interessata.»

ODAGE chiede che terze persone vengano sistematicamente informate dell'intenzione di procedere a uno scambio spontaneo di informazioni. Il diritto di ricorrere è previsto dall'articolo 48 della Legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa (PA).

Articolo 5a Accordi sulla protezione dei dati

Secondo il Cantone ZG la disposizione potestativa contenuta nell'articolo 5a capoverso 1 andrebbe integrata con un ulteriore capoverso che costringa il Consiglio federale ad attivarsi spontaneamente quando le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte. Si tratta di una cosa necessaria perché la Legge federale del 19 giugno 1992⁵ sulla protezione dei dati (Legge sulla protezione dei dati; LPD) prevede che i dati personali possano essere trasmessi solo a Stati in cui vige una legislazione con un livello di protezione dei dati adeguato. Laddove così non fosse, la trasmissione dei dati sarebbe consentita solo qualora venissero rispettate le condizioni alternative di cui all'articolo 6 capoverso 2 LPD. Il secondo capoverso, nuovo, dovrebbe quindi essere formulato come segue:

«² Se l'accordo applicabile prevede la possibilità di stabilire le disposizioni sulla protezione dei dati da rispettare, il Consiglio federale, in virtù dell'articolo 6 della Legge federale sulla protezione dei dati [LPD/Confederazione; RS 235.1], è tenuto ad assicurare di sua iniziativa il rispetto della protezione dei dati mediante ricorso a sufficienti garanzie.»

Anche ODAGE e l'ASB sono critici nei confronti della disposizione potestativa contenuta nella disposizione. La disposizione andrebbe precisata specificando che se nello Stato partner non vige una legislazione adeguata sulla protezione dei dati il Consiglio federale è tenuto a raggiungere un accordo sulla base del quale lo Stato partner garantisce comunque una protezione adeguata. Il parametro di riferimento dovrebbe essere la LPD. Concretamente, l'ASB propone di integrare l'articolo come segue:

«Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Queste disposizioni devono corrispondere almeno alle prescrizioni materiali della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge. Se nel Paese in cui ha sede l'autorità che riceve le informazioni non esistono disposizioni atte a garantire una protezione adeguata, spetterà all'autorità estera garantirla.»

Secondo l'ASG la protezione dei dati deve essere garantita in maniera decisa, senza lasciare alcun margine di discrezionalità al Consiglio federale o alle autorità svizzere. Non solo quindi vanno regolamentati gli accordi sulla protezione dei dati ma si deve anche stabilire quale autorità deve far attuare la protezione dei dati nel quadro dello scambio automatico di informazioni e con quali mezzi. L'ASG propone le seguenti modifiche:

«Articolo 5 ~~Accordi sulla~~ Attuazione della protezione dei dati

¹ Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni, l'autorità che trasmette le informazioni comunica all'autorità che le riceve quali sono le

⁴ RS 172.021

⁵ RS 235.1

~~disposizioni da rispettare in materia di protezione dei dati. Il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati.~~ Queste disposizioni devono corrispondere almeno alle prescrizioni materiali della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.

² L'AFC può agire in deroga da quanto sopra se il Consiglio federale ha sottoscritto con gli Stati partner degli accordi sulla protezione dei dati.»

Anche il PPS chiede che venga in ogni caso raggiunto un accordo sulla protezione dei dati, e suggerisce la seguente versione della disposizione:

«Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale conclude allora i necessari accordi sulla protezione dei dati. ~~Il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati.~~ Le disposizioni da rispettare devono corrispondere almeno alle prescrizioni materiali della Legge federale del 19 giugno 1996 sulla protezione dei dati.»

Per l'AS, per contro, la formulazione secondo cui le disposizioni sulla protezione dei dati devono corrispondere «almeno» alle norme in vigore in Svizzera è eccessiva. È sufficiente che sia equivalente alle norme svizzere o a quelle internazionali. L'AS propone quindi di formulare la frase come segue:

«In proposito, il Consiglio federale prende a riferimento le norme internazionali e la prassi adottata da altri Stati»

oppure, in alternativa: «Le disposizioni sulla protezione dei dati che devono essere rispettate devono corrispondere ~~almeno~~ alle prescrizioni materiali della Legge»

Articolo 7

L'AS chiede che il divieto di accordare assistenza amministrativa a fronte di richiesta sulla base di dati rubati venga abolito. Servirebbe solo a proteggere chi è colpevole di sottrazione d'imposta e creerebbe problemi come ad esempio nel rapporto con l'India.

Articolo 14 capoverso 4

Il Cantone FR propone la seguente precisazione:

«L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempre che sia consentito notificare documenti a mezzo posta nello Stato interessato in virtù di un accordo o l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.»

Il PPS sostiene che a tutela del diritto di essere sentito deve sempre esserci informazione della persona interessata, e chiede che il capoverso 4 così come proposto venga sostituito dalla versione seguente:

«⁴ L'AFC informa direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero.»

Articolo 14a capoverso 3^{bis}

Il Cantone FR propone di precisare come segue il capoverso 3^{bis}:

«L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempre che sia consentito notificare documenti a mezzo posta nello Stato interessato in virtù di un accordo o l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso. »

Il PPS sostiene che a tutela del diritto di essere sentito deve sempre esserci informazione della persona interessata, e chiede che il capoverso 3^{bis} così come proposto venga sostituito dalla versione seguente:

«^{3bis} L'AFC informa direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero.»

Articolo 18

Il PPD sostiene che i costi straordinari sostenuti (soprattutto nel caso dello scambio spontaneo di informazioni e di quello su domanda) andrebbero assolutamente scaricati sugli Stati richiedenti. La formulazione potestativa di questa disposizione sarebbe di conseguenza da intendersi come cogente.

Articolo 20 capoverso 3

SwissHoldings è d'accordo con la norma di competenza di questa disposizione, però vuole che le persone interessate vengano ascoltate e che vengano loro riconosciuti i normali diritti di partecipazione. Per le imprese è importante che i dati relativi ai ruling, per esempio, vengano trattati in maniera confidenziale. Le imprese devono sapere a quali autorità fiscali vengono trasmesse informazioni sensibili come possono essere queste.

L'ASG ritiene che la trasmissione di dati a fini diversi da quelli fiscali non debba essere autorizzata legalmente perché sarebbe contrario al principio di specialità. Né dovrebbe essere garantita la trasmissione di dati a Stati partner terzi che non sono direttamente coinvolti nello scambio di informazioni con la Svizzera. In caso di inoltro a uno Stato terzo (quand'anche questo avesse sottoscritto la Convenzione sull'assistenza amministrativa), la reciprocità non sarebbe più immediatamente garantita. Inoltre bisognerebbe escludere totalmente la competenza per la trasmissione di dati a Stati terzi o, in alternativa, far dipendere il consenso da più divisioni dell'AFC o da una sola divisione ma di livello superiore. Alle persone interessate infine andrebbe offerta la possibilità di opporsi alla trasmissione dei dati allo Stato terzo prima che vengano effettivamente trasmessi e comunque di far valere i diritti di protezione. L'ASG propone quindi la seguente formulazione:

«² Per ogni altro o più ampio utilizzo dei dati trasmessi l'AFC emette una disposizione. Le disposizioni di cui all'articolo 14 segg. si applicano per analogia.»

Anche ODAGE chiede che il benessere dell'AFC alla trasmissione di informazioni sia obbligatoriamente soggetto a una disposizione impugnabile.

Articolo 21 capoverso 2

La CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL GE, LU, NW, OW, SO, TG, TI, UR e VD chiedono che questo capoverso venga eliminato o modificato. Stante l'introduzione dello scambio spontaneo e dello scambio automatico di informazioni non si capisce perché si debbano mantenere queste limitazioni. Sarebbe insoddisfacente lasciare che le autorità fiscali estere mantengano una migliore posizione rispetto a quelle nazionali.

Secondo la CDCF e i Cantoni AG, BL, GL, NW e UR crescerebbe ancora la disparità di trattamento in quanto potrebbero aumentare le richieste di precisazione dovute allo scambio automatico e allo scambio spontaneo di informazioni.

Il Cantone AI chiede di modificare questa disposizione come segue:

«Le informazioni bancarie possono essere impiegate soltanto se ~~avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero~~ servono ad applicare e attuare il diritto fiscale svizzero.»

Per i Cantoni BS e SO la disparità di trattamento si spiega solo con un'**errata comprensione di ciò che è il rispetto del segreto bancario svizzero**. I Cantoni AR, TG e TI sono d'accordo nel dire che il segreto bancario non debba essere abolito nel nostro Paese, ma ritengono comunque opportuno modificare questa disposizione. Il Cantone TG sostiene che non vi sia alcuna motivazione e giustificazione oggettiva per peggiorare la propria posizione. Secondo i Cantoni FR e TG, i dati trasmessi ad autorità estere a seguito di richieste di assistenza amministrativa dovrebbero essere disponibili per le autorità fiscali svizzere al fine di applicare e attuare il diritto fiscale svizzero.

La CDCF e i Cantoni GL, SH, UR e VS considerano inadeguato mantenere questa disposizione ma osservano anche che attenersi sia **condivisibile** nella misura in cui si tratta di informazioni coperte dal segreto bancario svizzero a cui non si vuole rinunciare. Questo è in contrapposizione con quanto riportato nell'articolo 22 capoverso 6 LAAF, che riguarda informazioni di banche estere.

Articolo 21a

Il PPS vuole abrogare questa disposizione, ritenendo che la persona interessata vada sempre informata prima della trasmissione dei dati e le sia garantito il diritto a essere sentita. Non c'è nessun motivo per cui l'informazione debba essere posticipata, dato che i dati in quanto elemento di prova sarebbero già al sicuro.

Articolo 22 capoverso 5^{bis}

Secondo l'ASG il proposito contenuto nel principio di specialità andrebbe tenuto in maggiore considerazione. L'ASG propone la seguente modifica:

«^{5bis} L'AFC verifica se le informazioni ricevute dall'estero sono interessanti a fini fiscali per altre autorità svizzere e le inoltra loro purché...»

Articolo 22 capoverso 6

Il PBD, la CDCF, i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, UR, ZG e ZH chiedono che venga abrogato questo capoverso o comunque che ne venga valutata l'abrogazione.

Secondo la CDCF e i Cantoni GL, SO, SH, SZ e UR la disposizione andrebbe quantomeno modificata in modo che l'autolimitazione non venisse più applicata nei confronti di quei Paesi dai quali la Svizzera può comunque ricevere informazioni senza che ne venga fatta prima richiesta.

Come motivazione per la loro richiesta di abrogazione o di modifica di questa disposizione i Cantoni adducono le motivazioni seguenti:

Stante l'introduzione dello scambio spontaneo e dello scambio automatico di informazioni, i Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG e ZH **mettono in dubbio l'opportunità** di mantenere queste limitazioni **o comunque non ne vedono la ragione**.

Per i Cantoni AG, AR, BL, BS, SZ, TG e ZH le eventuali richieste di maggiori dettagli su informazioni oggetto di scambio spontaneo o automatico fanno parte dell'**essenza stessa di questi tipi di scambio di informazioni**.

Per il Cantone BS questa disposizione è **di per sé contraddittoria**; non si capisce infatti perché alle autorità fiscali svizzere debba essere vietato acquisire informazioni bancarie dall'estero quando è lo stesso Stato estero a cui viene chiesta assistenza amministrativa a non riconoscere affatto il segreto bancario nei confronti delle proprie autorità fiscali.

Per i Cantoni AR, BL, LU, NW, SO, TG, TI, VD, ZG e ZH la questione non riguarda in questo caso il segreto bancario svizzero, ma si tratta piuttosto della **verifica di informazioni** che già sono state fornite da uno Stato contraente o da un istituto finanziario estero senza alcun intervento da parte della Svizzera. Secondo il Cantone SG non ha più senso volersi fissare su questa disposizione, visto che l'introduzione dello scambio spontaneo e dello scambio automatico di informazioni dà modo di far arrivare in Svizzera informazioni bancarie da Paesi esteri e di poterle poi utilizzare.

Secondo il Cantone FR un utilizzo efficace dello scambio spontaneo di informazioni presuppone che possano venir fatte richieste di chiarimenti, anche per i dati bancari. Altrimenti tali dati potrebbero **non essere utilizzabili**.

La CDCF e i Cantoni GL, SO, UR e VS giudicano privo di senso il fatto che le autorità fiscali svizzere non possano, ricorrendo all'assistenza amministrativa, chiedere a scopo di chiarimento ulteriori informazioni su dati bancari ricevuti dall'estero e debbano dipendere unicamente dalla **minaccia di tassazioni d'ufficio**.

Per i Cantoni AR, BS e TG la volontà di mantenere questa disposizione potrebbe spiegarsi solo con un'**errata comprensione di ciò che è il rispetto del segreto bancario svizzero**.

Per i Cantoni AR, LU, NW, SZ, TG, ZG attenersi a questa disposizione significherebbe mancare l'**obiettivo dichiarato di lottare contro la sottrazione d'imposta a livello internazionale**.

Il PBD chiede che le autorità fiscali svizzere **non vengano poste in una posizione peggiore** di quella delle autorità fiscali estere. Per questo motivo le richieste di chiarimento in merito a dati bancari ricevuti dall'estero devono essere consentite.

Articolo 22a Principi

Capoverso 1: l'ASB propone di fissare nel testo di legge l'obbligo fondamentale di scambio spontaneo di informazioni, come segue:

«¹ Le informazioni disponibili vengono trasmesse spontaneamente nella misura in cui sono presumibilmente rilevanti ai fini della tassazione della persona interessata nello Stato destinatario.»

La FTAF è critica riguardo alla delega al Consiglio federale della regolamentazione dello scambio spontaneo di informazioni, sostenendo che sarebbe eccessivo e troppo vago. Verrebbe fatto rimando solo alla prassi adottata da altri Stati e a una norma internazionale non definita. Per ragioni di sovranità nazionale, di democrazia e di legalità costituzionale la FTAF è contraria a che ci si adegui automaticamente a una norma internazionale non chiaramente designata.

Capoverso 1bis (nuovo): secondo l'ASB le disposizioni d'esecuzione dovrebbero rifarsi principalmente allo standard internazionale e non alla prassi. Qualora tale standard ancora non ci fosse, la Svizzera dovrebbe definire essa stessa le modalità dello scambio spontaneo di informazioni, contribuendo in tal modo a dar forma allo standard internazionale. La disposizione andrebbe modificata come segue:

«^{1bis} Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni, basandosi sugli standard internazionali e ~~alla prassi di altri Stati.~~»

Capoverso 2: l'ASB suggerisce di disciplinare le necessarie disposizioni d'esecuzione sullo scambio spontaneo di informazioni come anche il rapporto tra l'AFC e le autorità fiscali cantonali con un'ordinanza esecutiva del Consiglio federale. In questo modo verrebbe garantito un minimo di validità giuridica, cosa che attualmente sarebbe molto importante in considerazione degli effetti che derivano da queste regole. Concretamente, l'ASB propone di formulare il capoverso come segue:

«² L'AFC e le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni adottano le misure necessarie atte a garantire lo scambio spontaneo di informazioni per identificare i casi in cui devono essere scambiate spontaneamente le informazioni.»

Capoverso 3: l'ASB e l'ABPS chiedono che l'espressione «nei termini previsti» con «immediatamente» ovvero «sans délai». Poiché nello scambio spontaneo di informazioni non viene fatta una richiesta, l'ASB ritiene non adatta l'espressione «nei termini previsti»:

«³ Le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni inviano spontaneamente e ~~nei termini previsti~~ immediatamente all'AFC le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti.

Anche il Cantone FR è critico nei confronti di questo punto. Non essendo chiaramente definito il momento in cui inizia a decorrere il termine, diventa difficile anche stabilirne la scadenza.

Sull'articolo nel suo insieme:

Il Cantone TG critica l'assenza di dettagli per l'esecuzione di questa disposizione.

L'ASG critica il fatto che sia di competenza esclusiva del Consiglio federale disciplinare i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. Sarebbe una cosa inadeguata e inaccettabile, perché significherebbe lasciare al Consiglio federale la libertà di disciplinarne i dettagli senza alcun limite. Una tale norma di delega, che prevede ampia competenza normativa materiale, in favore del Consiglio federale andrebbe contro i principi costituzionali relativi alla legislazione delegante. In particolare non è sufficientemente tracciato il perimetro entro il quale ha valore la delega. Nella legge andrebbe quantomeno stabilito che l'assistenza amministrativa spontanea è consentita solo se vi sono indizi di gravi violazioni delle leggi fiscali. Concretamente, l'ASG propone di formulare l'articolo come segue:

«Articolo 22a Principi

¹ Viene dato corso allo scambio spontaneo di informazioni solo se vi è un sospetto fondato di gravi violazioni di leggi fiscali estere.

² L'AFC e le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni non sono tenute ad appurare o a indagare sistematicamente sulla possibile esistenza di indizi di violazione di leggi fiscali estere.

~~Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni, basandosi sugli standard internazionali e alla prassi di altri Stati.~~

² ~~L'AFC e le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni adottano le misure necessarie per identificare i casi in cui devono essere scambiate spontaneamente le informazioni.~~

³ Le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni ~~inviano~~ trasmettono spontaneamente all'AFC le informazioni da loro acquisite, e necessarie per lo scambio spontaneo di informazioni, per la trasmissione alle ~~autorità estere competenti~~. ???

⁴ L'AFC verifica queste informazioni e decide in merito all'avvio di una procedura di assistenza amministrativa, quali trasmettere.

⁵ ~~Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prescrivere alle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni di utilizzare determinati moduli in forma cartacea o elettronica e può emanare direttive. Il Consiglio federale ne disciplina i dettagli con un'ordinanza.»~~

Articolo 22b Informazione delle persone legittimate a ricorrere

Note generali

SwissHoldings non è d'accordo con la soluzione proposta e segnala che lo scambio spontaneo di informazioni e lo scambio di informazioni su domanda presentano notevoli differenze. Laddove possibile, i contribuenti interessati dovrebbero sempre essere informati del previsto scambio di informazioni. Nel caso dello scambio spontaneo di informazioni, non essendoci indagini in corso che potrebbero essere mandate a monte o compromesse ed essendo un eventuale sospetto di sottrazione d'imposta facilmente confutabile, andrebbero posti ostacoli maggiori che non nel caso dell'assistenza amministrativa su domanda. Tali maggiori ostacoli devono potersi evincere dal modo in cui viene formulato l'articolo 22b. Per entrambi questi tipi di scambio di informazioni andrebbe pertanto scelta una formula differente, in modo che vengano poi adottate prassi diverse.

Anche ODAGE è critica nei confronti di questo punto, e chiede che i contribuenti interessati vengano sempre informati sul previsto scambio di informazioni. A livello internazionale non sussiste alcun obbligo di prevedere eccezioni all'informazione preventiva (diversamente da quanto si applica nel caso dello scambio di informazioni su domanda).

Capoverso 2: Il PPS, la SATC, l'ASB, l'ABPS e l'ASG propongono la cancellazione del capoverso 2. La SATC e l'ASB condividono l'opinione secondo cui nel caso dello scambio spontaneo di informazioni debba sempre essere preventivamente informata la persona legittimata a ricorrere. Poiché lo scambio avviene su base spontanea, non si capisce su quali basi un'autorità fiscale svizzera possa giudicare se si rischia di compromettere il buon esito di un'indagine condotta all'estero (senza richiesta proveniente dall'estero). Se si tratta di assistenza amministrativa spontanea non c'è urgenza e non c'è indagine in corso di cui le autorità svizzere (in assenza di richiesta) possano conoscere l'esistenza. L'ASG in particolare teme che la trasmissione di dati errati possa essere causa di seri pericoli per la persona interessata. Sarebbe inaccettabile se persone residenti in Svizzera o imprese che ivi hanno la loro sede legale venissero coinvolte in uno Stato estero in indagini per le quali non sono minimamente preparate solo perché dei dati sono stati trasmessi su base spontanea e senza indicazioni. Secondo il PPS la persona interessata va sempre informata prima della trasmissione di dati e le va garantito il diritto a essere sentita. Non c'è nessun motivo per cui l'informazione debba essere posticipata, dato che i dati in quanto elemento di prova sarebbero già al sicuro.

Il Cantone FR sostiene che la possibilità di rinunciare a informare la persona legittimata a ricorrere metterebbe una grossa responsabilità in capo all'AFC. Nel caso dello scambio di informazioni su richiesta l'autorità richiedente dovrebbe spiegare perché la persona interessata non debba informata. Nel caso dello scambio spontaneo di informazioni, invece, spetta all'AFC valutare gli interessi in gioco e decidere se si debba procedere o meno a informare la persona interessata.

Capoverso 3: In merito alla pubblicazione dell'informazione alla persona interessata sul Foglio federale, il Cantone FR osserva che bisogna essere consapevoli del fatto che in teoria le autorità estere potrebbero essere venute a conoscenza del caso già prima della trasmissione dei dati.

Articolo 22e Informazioni ricevute spontaneamente dall'estero

Il PBD, la CDCF e i Cantoni AR, BS, LU, NW, SG, SO, TG, VS, ZG e ZH approvano che sia ammesso l'utilizzo delle informazioni ricevute spontaneamente ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del diritto svizzero.

La CDCF accetta che i dati ricevuti dall'estero possano essere utilizzati solo se sul territorio nazionale questo non significa abbandonare il segreto bancario. L'UDC vuole che venga chiarito il modo di gestire i dati fiscali ricevuti dall'estero e relativi a cittadini svizzeri titolari di conti all'estero. Secondo l'UDC e la CDCF le persone domiciliate in Svizzera devono potersi avvalere del segreto bancario se il loro conto è tenuto in Svizzera.

Secondo l'UDC i dati provenienti dall'estero devono poter essere utilizzati solo nel caso vi sia un fondato sospetto di frode fiscale. Occorre valutare se non sia il caso di conservare i dati presso un ufficio centrale indipendente, perché così facendo verrebbero protetti più efficacemente. Il Consiglio federale dovrebbe spiegare i vantaggi e gli svantaggi di tale trasmissione di dati.

La SATC, l'ASB e l'ABPS vogliono che venga vietato l'utilizzo di informazioni che hanno origine in Svizzera e che non avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. La STAC e l'ABPS chiedono che l'articolo 22e venga integrato con il seguente capoverso, per analogia con l'articolo 21 capoverso 2:

«³ Le informazioni bancarie che hanno origine in Svizzera possono essere utilizzate solo se avrebbero comunque potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.»

L'ASG chiede che venga applicato coerentemente il principio di stabilità e propone la versione seguente:

Articolo 22e Informazioni ricevute spontaneamente dall'estero

¹ L'AFC verifica se secondo l'accordo applicabile inoltra le informazioni che altri Stati hanno trasmesso spontaneamente possono essere utilizzate in Svizzera e soprattutto se sono idonee alla riscossione di quelle categorie di imposte per le quali può essere accordata assistenza amministrativa.

² L'AFC inoltra le informazioni di cui è ammesso l'utilizzo e che si sono dimostrate atte ad attuare il diritto fiscale alle autorità fiscali interessate competenti della Confederazione e dei Cantoni al fine di applicare e attuare il diritto fiscale svizzero. Segnala a queste autorità le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e gli obblighi di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

Articolo 22g Sistema d'informazione

Il TAF suggerisce di valutare l'opportunità di istituire una base legale che, nel quadro della procedura di ricorso, consenta al TAF e al TF di avere accesso diretto al sistema d'informazione dell'AFC. Sarebbe stato questo il caso anche nella procedura che ha visto coinvolta UBS. Concretamente, viene proposto il seguente quarto e nuovo capoverso:

«⁴ Nel quadro delle procedure di ricorso, l'AFC può concedere al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale un diritto di accesso al sistema d'informazione.»

Per l'ASG la competenza dell'AFC in fatto di raccolta di dati è troppo ampia. Non sussiste un interesse pubblico sufficiente a giustificare la raccolta illimitata di dati personali relativi a procedimenti e sanzioni penali che hanno in qualche modo origine nello scambio automatico di informazioni. L'articolo 22g capoverso 3 stabilisce chiaramente i limiti entro i quali si possono utilizzare i dati. Nessun ulteriore dato deve essere acquisito, al di là di quelli di cui è consentito l'utilizzo. Questa disposizione andrebbe dunque modificata come segue:

„¹ L'AFC gestisce un sistema d'informazione ~~per trattare con~~ dati personali ~~relativi a procedimenti e sanzioni amministrative e penali che di cui~~ ha bisogno ~~per adempiere alle sue mansioni in conformità con~~ ha ricevuto in virtù dell'accordo applicabile e ~~la~~ della presente legge ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3.»

Anche l'ASG è critica nei confronti della lettera e del capoverso 3. Si tratterebbe di una «missione» generica e costituzionalmente non giustificabile. L'AFC può e deve trattare solo quei dati che servono a conseguire i fini concreti perseguiti dalla convenzione e dall'assistenza amministrativa in senso proprio. Il capoverso 3 andrebbe quindi cancellato senza sostituirlo.

Articolo 22h Obbligo di mantenere il segreto

In relazione all'utilizzo dei dati (cfr. 4.1.1 c.), i Cantoni AI, AR, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, VD e ZG raccomandano di verificare in che misura questo problema possa essere mitigato inserendo normative specifiche nell'accordo applicabile. Alternativamente, in tutti quei casi in cui i dati ricevuti spontaneamente o automaticamente dall'estero sono utilizzati nell'ambito di una decisione di tassazione cantonale e in cui è presente una richiesta di informazioni fiscali da parte di un altro ufficio pubblico (ad es. l'ufficio delle borse di studio), bisognerebbe richiedere un'autorizzazione allo Stato partner estero attraverso le autorità federali. Non essendo questa via praticabile, urge trovare una soluzione al problema dell'utilizzabilità. Il Cantone SO ritiene sia inevitabile istituire una base legale che consenta la comunicazione degli elementi imponibili alle autorità terze.

Articolo 22i Statistiche

L'ASG ritiene che questa disposizione sia contraria al principio di trasparenza e di pubblicità. Al cittadino verrebbe infatti tolta la possibilità di farsi un quadro preciso dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione e degli effetti che ne conseguono. Questa disposizione andrebbe quindi modificata come segue:

„² ~~Non sussiste alcun~~ Per il resto, il diritto d'accesso a ulteriori informazioni oltre a quelle pubblicate ai sensi del capoverso 1 si rifà alla Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione.»

4.4. Altre osservazioni e proposte

a) Segreto bancario sul territorio nazionale: secondo il PSS non è sostenibile che a livello internazionale venga introdotto lo scambio automatico di informazioni ma che a livello nazionale le autorità fiscali continuino a essere messe in una posizione peggiore di quella delle autorità estere. Per essere coerente, una strategia volta all'emersione di averi non dichiarati dovrebbe riguardare sia l'estero che l'interno.

L'UDC e la CDCF chiedono un chiaro riconoscimento da parte del Consiglio federale del fatto che sul mantenimento del segreto bancario nel nostro Paese non si discute. Entrambi questi partecipanti alla consultazione chiedono che l'iniziativa «Sì alla protezione della sfera privata» venga sottoposta al più presto al giudizio del popolo.

Per il PPD uno scambio automatico di informazioni a livello nazionale semplificherebbe molti processi e chiarirebbe le questioni ancora aperte, ponendo così fine a soluzioni transitorie onerose sia in termini di costi che di tempo. Questa questione però non va definita nel quadro del presente avamprogetto. Il direttivo del PPD respinge però l'iniziativa «Sì alla protezione della sfera privata».

b) Rapporto con l'avamprogetto LASSI: Per CP, Credit Suisse, FER, FGFP, ODAGE, l'ASB, l'usam e l'ABPS, con l'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza

amministrativa l'avamprogetto relativo a una Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) andrebbe abbandonato o quantomeno sospeso. Una volta che la Svizzera ha aderito alla Convenzione sull'assistenza amministrativa tale progetto diventerebbe, secondo CP e FGPF, superfluo e inutile. L'ASB ritiene giustificata la sospensione di questo avamprogetto in quanto con la Convenzione sull'assistenza amministrativa il numero degli Stati partner che parteciperebbero allo scambio di informazioni su domanda aumenterebbe significativamente. Secondo Credit Suisse, la Convenzione sull'assistenza amministrativa sarebbe da preferire come base per lo scambio di informazioni su domanda. L'ABPS sostiene che quegli Stati che chiedono alla Svizzera l'applicazione dello standard OCSE dovrebbero aderire anche alla Convenzione sull'assistenza amministrativa o negoziare con la Svizzera una CDI. L'ODAGE sostiene che con gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione sull'assistenza amministrativa la Svizzera non dovrebbe rinunciare, con l'avamprogetto LASSI, alla sua «merce di scambio». L'esperienza insegna che quando viene offerta una clausola di assistenza amministrativa conforme agli standard c'è sempre da aspettarsi che vengano avanzate controrichieste. Inoltre, con l'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa l'obiettivo perseguito dalla LASSI sarebbe già conseguito. E la Svizzera potrebbe già passare alla seconda fase della peer review del Forum globale.

- c) **Costi e risorse per Confederazione e Cantoni:** il Cantone NE ritiene che il maggiore impegno internazionale della Svizzera nel campo dell'assistenza amministrativa in materia fiscale necessiti di una collaborazione ancora più stretta tra l'AFC e le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Affinché tutte le procedure possano svolgersi senza difficoltà, l'AFC deve ricevere risorse sufficienti e deve formare le autorità fiscali cantonali in modo che siano in grado di svolgere i nuovi compiti.

Per il Cantone BE è inaccettabile che ad oggi non sia ancora possibile fare una stima dei maggiori costi che comporta l'attuazione dello scambio spontaneo di informazioni.

Il Cantone BL è convinto che i Cantoni andranno incontro a un maggior onere amministrativo che in uno scambio automatico standardizzato di informazioni rischia di appannare considerevolmente l'attività impositiva.

L'UDC sostiene che i costi per retribuire i 47 nuovi posti a tempo pieno necessari per l'attuazione dello scambio spontaneo di informazioni sono estremamente discutibili, in quanto alla Svizzera non ne verrebbe nessuna controprestazione degna di rilievo.

Il PPD chiede che si vigili sui costi e sull'impegno che derivano dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa e dallo scambio automatico di informazioni.

- d) **Partecipazione a gruppi di lavoro:** SwissHoldings e EXPERTsuisse vorrebbero poter partecipare al gruppo di lavoro sullo scambio spontaneo di informazioni che opera sotto la guida del DFF.